# **COMUNE DI ARENA PO**

Uffici: SEGRETERIA-DATURI NADIA

# OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE

La sottoscritta Claudia Gingillini nominata in data 28/11/2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46, Revisore Unico dei Conti ex. Art. 57 della Legge 142/90 e successive integrazioni e ex titolo VII art. 234 e seguenti del D.Lgs 18.08.2000 n. 267

#### Premesso

- Che in data 28/07/2020 il Responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso copia della propria determinazione n. 60 del 28/07/2020 avente ad oggetto: "Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2019 Rettifica alla propria determinazione n. 93 del 13.11.2019"
- Che tale rettifica si è resa necessaria in quanto per mero errore materiale la somma di € 576,22 è stata inserita tra le decurtazioni del fondo di parte stabile (decurtazione fondo per straordinari anno 2015) anziché tra le componenti del fondo che concorrono a determinare il complesso delle risorse stabili alla voce "art. 67 comma 2 lettera g CCNL 2016/2018 incrementi per riduzione stabile straordinario";
- Che il citato Responsabile ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi a rettifica di quello rilasciato in data 13.05.2020;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

# Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse

di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

'Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n. 165/2001 il quale dispone che:

'Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

'Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:
- "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative";
  - Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

'Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inseriore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

Viste:

- La delibera di Giunta comunale con la quale sono stati definiti i criteri di quantificazione del fondo per il periodo in esame;
- La delibera di Giunta comunale afferente la determinazione devoluzione proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada (art. 208 Decreto Legislativo 285/92);

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo;

Preso atto che, come già detto in premessa, si è resa necessaria una rettifica in quanto per mero errore materiale la somma di € 576,22 è stata inserita tra le decurtazioni del fondo di parte stabile (decurtazione fondo per straordinari anno 2015) anziché tra le componenti del fondo che concorrono a determinare il complesso delle risorse stabili alla voce "art. 67 comma 2 lettera g CCNL 2016/2018 incrementi per riduzione stabile straordinario". Quindi si tratta di riduzione dello straordinario di cui all'art. 67 comma 2 lettera g del CCNL 2016/2018e che concorrendo alla formazione della parte stabile è possibile procedere alla correzione dell'errore di cui sopra;

Verificato che il fondo per le risorse decentrate, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 e/o 562 della legge n. 296/2006, nonché il permanere deli equilibri di bilancio;

### Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione;

#### Tutto ciò premesso

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

## Raccomanda

molta più attenzione nella corretta quantificazione del fondo e nel preventivo controllo dei dati forniti allo scrivente organo di revisione

### Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2019 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio, nel limite dell'importo complessivo di euro 23.816,66.

Data 27 agosto 2020



Baranana (n. 1886). Baranan araban da ar Committee (1994) The State of Committee (1994) The second graph of the second control of the second of the second control of the second graph of the second field of the second h dispersion of the contract of Sugar Control of the Alexandren Berger (B. B. Berger Berger) and Berger (Berger) and the Carter of State of the Carter of To the street that the second school of the consequence of the contract of the first of the consequence of the second of the contract of the c ာ<mark>င်း</mark> မေး<del>လာရုံးကျားသည်။ မြောက်သန်းသည်။ မြောက်သည်။ မြောက်သည်း သည် သည်းသည်။ မြောက်သည် မျှင်းသည် အိုက်မေးသည်။ သည်</del> · Programme the control of the contr  $-\infty$  is p for p and p in the p and p in p in p and p in p 1.9 right for the first of the control o 13. t profile in the more real of the control of the the publication of the property of the propert The first of the second control of the secon o digitar a dili dimensi bila adam gitar (ili seleti gallaggidata tilag kiriti langa) 🌃 prosection to the property of the first and the second configuration of the second to a specific or a strategy to the contract of and the second of the second o a en el però la calcabier de manda sego ใช้เหม

သည်။ မြောင်းမှ အကြောင်းသည်။ မောင်းသည်။ မောင်းသည်။ မောင်းသည်။ မောင်းသည်။ မောင်းသည်။ မောင်းသည်။ မောင်းသည်။ မြောင မြောင်းသည်။ နောင်းသည်။ မောင်းသည်။ မြောင်းသည်။ မောင်းသည်။ မောင်းသည်။ မောင်းသည်။ မောင်းသည်။ မောင်းသည်။ မောင်းသည် မောင်းသည်။ မောင်းသည်။ မောင်းသည်းသည်။ မောင်းသည်။ မောင်းသည်။ မောင်းသည်။ မောင်းသည်။ မောင်းသည်။ မောင်းသည်။

and the second of the second o